




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.05/2014 DEL 18/03/2014

"DISCIPLINA DELLA TUTELA E DELL'USO DELLA COSTA"





Servizio Demanio e Patrimonio

Relazione di accompagnamento
Alla proposta di legge regionale
“di tutela e uso della costa”



Come è noto la direttiva Bolkstein, **direttiva 2006/123/CE**, che riguarda i “servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento”, ricomprendendosi fra i destinatari della normativa anche le imprese turistico-balneari esistenti nel nostro territorio, per quanto concerne le concessioni demaniali marittime, ha contestato all’Italia :

- la compatibilità del diritto di insidenza (preferenza del concessionario attuale, in sede di rinnovo del titolo concessorio, nei confronti degli altri istanti) di cui all’art. 37 Cod. Nav. con i principi di cui all’art. 43 Trattato Ce e dell’art.12 di cui alla direttiva servizi n. 2006/123/CE;
- la compatibilità del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all’art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamente modificato dall’art. 10 L. 88/2001.

A parere della Commissione Europea detti due aspetti contrastano con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12, direttiva 2006/123/CE).

L’Unione Europea, di conseguenza, ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento, in materia di concessione demaniali marittime, ai contenuti della Direttiva Bolkstein.

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è più volte espressa ponendo l’attenzione sulla effettiva distorsione della concorrenza da parte della normativa nazionale e regionale di settore.

Il Nostro Paese si è adeguato al “primato” del diritto comunitario modificando con l’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge n. 25 del 26/2/2010, l’art. 37 comma 2 del Codice della Navigazione, il quale, nella versione attuale, dispone che «Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili».

E’ stato contestualmente abolito anche il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, di cui all’articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993, il quale prevedeva che le concessioni demaniali marittime avessero una durata di sei anni e fossero automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario, fatto salvo il diritto di revoca di cui all’articolo 42 del Codice della Navigazione.

Il legislatore, tuttavia, ha operato la scelta di salvaguardare gli investimenti degli imprenditori balneari e con la Legge 25/2010, ha stabilito che le concessioni demaniali marittime, in essere alla data del 30 dicembre 2009, debbano essere prorogate al 31 dicembre 2015 e successivamente, con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto la proroga ex lege al 31 dicembre 2012, “*nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa*”.



Ulteriore novità legislativa, meritevole di rilievo nell'ambito demaniale marittimo, è rappresentata per quel che concerne il procedimento di adozione dei Piani Regolatori Portuali l'art. 5bis, comma 7 (inserito dall'art. 48 legge 24 marzo 2012 n. 27), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti classificati di interesse regionale ex art. 4 della medesima legge.

Si premette, per chiarezza espositiva, che la legge 84/94 (riordino della legislazione in materia portuale), al comma 3 dell'art. 5, stabilisce che, nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), *“nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.”*

Ai sensi dell'art. 5 successivo della medesima legge, anche nei porti di rilevanza economica regionale (categoria II, classe III), con esclusione di quelli destinati esclusivamente alla nautica da diporto secondo la richiamata classificazione di cui al comma 4, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città – porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale (di seguito denominato PRP). Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel dettaglio all'art. 5 bis (inserito dall'art. 48 legge 24 marzo 2012 n. 27), comma 7 si prevede che *“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.”*

Con la novella normativa, la disciplina di cui al comma 3 dell'art. 5 della L. 84/94 conserva l'ambito di applicazione residuale dei porti di cui alla categoria II, classi I e II *nei quali non è istituita l'autorità portuale*. Vi è pertanto l'esigenza, limitatamente ai porti classificati alla categoria II, classe III (regionali), della emanazione della disciplina regionale per il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale e di coordinarne il relativo procedimento con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Resta fermo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 5 della L. 84/94, ovverossia che “Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi **approvato dalla regione**.”



Nei porti di rilevanza regionale assume rilievo, anche alla luce della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, il ruolo fondamentale del Comune nel processo di adozione del Piano Regolatore Portuale, quale atto di governo esecutivo del territorio di competenza comunale.

In questo contesto normativo, notevolmente mutato rispetto al periodo di adozione della L.R. 17/2006, si inserisce la nuova legge regionale sulla disciplina e l'uso della costa che, rispetto alla legge regionale 23 giugno 2006, n.17, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- rispetto della direttiva servizi 2006/123/CE e conformazione al diritto comunitario per quanto riguarda l'impossibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali e del diritto di preferenza accordato al concessionario uscente in sede di rinnovo;
- disciplinare il procedimento di adozione del Piano regolatore Portuale e cioè la pianificazione dei porti di interesse regionale, dando esecuzione al disposto dell' art. 5 bis comma 7 della Legge 84/94 (inserito dall'art. 48 legge 24 marzo 2012 n. 27);
- delimitare le funzioni regionali in maniera che l'attività di consulenza e supporto ai Comuni costieri lasci il posto all'emanazione di linee guida, contribuendo così ad una gestione amministrativa del demanio marittimo più vicina alle esigenze territoriali;
- dare dignità normativa alle ordinanze amministrative, ex ordinanze balneari e delegificazione di alcune norme di dettaglio, previste nella L.R. 17/2006 e ora disciplinate nella stessa ordinanza amministrativa;
- garantire il rispetto dei principi, di rango comunitario e nazionale, di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, libera concorrenza nel procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime di competenza comunale, attraverso procedure di evidenza pubblica;
- costituire l'Osservatorio Regionale della Costa (ORC), quale struttura di gestione dei dati territoriali, di vigilanza e monitoraggio del territorio costiero, dando esecuzione alla Deliberazione n. 460 del 4/4/2006 con cui la Giunta Regionale ha delineato l'azione regionale da attuare in materia di Demanio Marittimo, articolandola, nel breve termine, attraverso l'emanazione di nuove norme di disciplina e tutela dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, nel medio termine attraverso la redazione del Piano Regionale delle Coste (PRC), quale strumento normativo



tecnico operativo di disciplina delle attività e degli interventi sulla costa, nel lungo termine, attraverso la costituzione di un Osservatorio Regionale della Costa (ORC);

- semplificazione e snellimento dell'impianto legislativo regionale di settore, mediante abrogazione di norme non più rispondenti al quadro normativo, comunitario e nazionale, come sopra delineato.

Si procede ad una breve disamina per ogni articolo, sottolineandone gli aspetti più salienti ed innovativi.

TITOLO I

Principi generali e pianificazione

Art. 1

Oggetto e principi generali.

Questo articolo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni. Non vi è più il riferimento, contenuto nella precedente normativa, alle Province, poiché queste ultime non hanno competenze in materia di demanio marittimo.

Si enunciano i principi ai quali si conforma l'azione regionale in materia di demanio marittimo.

E' meritevole di rilievo anche il riferimento all'armonizzazione delle attività produttive, in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e destinazioni pubbliche.

Viene anche distinto il demanio marittimo di competenza regionale in demanio costiero e demanio portuale.

Art.2

Pianificazione.

Si specifica che l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo ha luogo sulla base della pianificazione costiera, a livello regionale e comunale, e della pianificazione portuale.

Si dà rilievo in questo processo alla collaborazione con le Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e all'ascolto delle associazioni portatrici di interessi generali nella materia in trattazione.

Art. 3

Piano Regionale delle Coste.



Si delineano i contenuti del Piano Regionale delle Coste, strumento della pianificazione regionale costiera, l'organo regionale competente alla sua adozione, all' approvazione ed il procedimento da seguire.

Art. 4

Piano Comunale delle Coste.

Si chiarisce che i Piani Comunali delle Coste devono essere conformati ai principi e alle norme del Piano Regionale delle Coste, e si descrive il procedimento di adozione e approvazione.

Art.5

Pianificazione dei porti di interesse regionale.

Questo articolo introdotto nella presente legge, definisce per i porti regionali, ad esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, gli aspetti (scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, ambito territoriale, assetto complessivo e condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, valorizzazione dell'interazione città- porto), che sono definiti dal Piano Regolatore Portuale, atto normativo di governo del territorio di competenza comunale.

Si dà specifica attuazione all'art. 5 bis, comma 7 della Legge 84/94, così come introdotto dall'art. 48 Legge 24 marzo 2012 n. 27, disciplinando il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale.

Resta ferma l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale.

Si rappresenta che il procedimento di variazione del piano regolatore Portuale segue il medesimo iter, tranne che per le varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali e si definisce la portata di queste ultime.

E' inoltre contenuto l'importante principio per cui le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano Regolatore Portuale, la cui attuazione costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, ai sensi dell'art. 42 del codice della Navigazione, delle concessioni con lo stesso in contrasto.

Art. 6

Ripartizione delle funzioni amministrative

Si elencano per la Regione le funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, tra cui, a titolo non esaustivo: la disciplina dell'utilizzazione delle aree marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative; emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge; Osservatorio Regionale delle Coste.

Questo articolo delinea il carattere residuale delle competenze trattenute in capo alla Regioni.



Ai Comuni è conferito l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo, fatte salve quelle individuate nell'articolo precedente.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.7.

Sistema Informativo del Demanio – SID.

Si richiama il Sistema Informativo del Demanio e gli si conferisce il carattere di obbligatorietà, da parte dei Comuni, per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.

Art. 8

Concessioni di competenza comunale.

Trova espressione il principio di rango comunitario, recepito nel nostro ordinamento, confermato dagli orientamenti giurisprudenziali, della necessità della scelta del concessionario attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Si disciplina il procedimento di rilascio, il contenuto minimo del bando e sue forme di pubblicazione.

Art. 9.

Concessioni per la nautica da diporto.

Si richiama il disposto del D.P.R. 509/97 (regolamento che disciplina il procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).

Si rappresenta che i progetti relativi alle opere per la nautica da diporto -approdi turistici, sono conformi al Piano Regolatore Portuale, tranne che per il caso delle varianti esclusivamente tecnico-funzionali, delle quali viene precisata la natura, sulla cui ammissibilità è chiamato a pronunciarsi il Servizio regionale competente nell'ambito della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 5 del D.P.R. 509/97.

Si esamina il procedimento di presentazione dell'istanza di concessione, da parte del promotore, per il caso previsto dall'art.153 del d.lgs. 163/2006 (finanza di progetto per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto), e di approvazione dei progetti (preliminare ed esecutivo).

Si specifica la competenza all'attività di vigilanza e collaudo prevista dall'art.8 del D.P.R. 509/97.

Art. 10

Revoca, decadenza e sospensione della concessione.



Si esaminano i casi di decadenza, revoca e sospensione della concessione, previsti da Codice della Navigazione e si aggiunge un' ulteriore ipotesi di decadenza, da comprendere nel caso previsto di inadempienza ai sensi dell'art. 47 comma f, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalle ordinanze amministrative regionale nelle materie descritte.

Art.11

Affidamento in gestione – sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative.

Si esaminano le ipotesi che devono ricorrere per consentire l'affidamento previsto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione e il subingresso ai sensi dell'art. 46 del Cod. Nav..

Art. 12 Autorizzazione ex art. 55 del Codice della Navigazione.

Si tratta del parere dell'Ente gestore (Regione/Comune) relativo alle autorizzazioni per erigere nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, che in ogni caso devono essere compatibili con il Piano Regionale delle Coste ed il Piano Comunale delle Coste.

Art.13

Vigilanza.

Si rappresenta che le funzioni di vigilanza sul demanio marittimo, connesse e strumentali all'attività di gestione, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

La competenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 54 Cod. Nav., in caso di accertamento di irregolarità (esecuzione di opere non autorizzate o utilizzazione delle stesse in difformità dall'atto concessorio) da parte degli organi di vigilanza, è in ogni caso del Comune costiero.

TITOLO III

Norme transitorie e finanziarie.

Art. 14

Norme di salvaguardia per la pianificazione costiera.

Sono indicate le fasce di rispetto nelle quali è vietato il rilascio e la variazione delle concessioni.

Si vieta la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo, si fa obbligo di rimuovere quelle già realizzate e non autorizzate, pena l'automatica decadenza dalla concessione.

Si riserva una percentuale del 60 per cento del territorio demaniale marittimo del Comune costiero alla libera balneazione e all'uso pubblico.

Si dispone che i Piani Comunali delle Coste classifichino la valenza turistica del territorio costiero ai sensi della L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Si elencano altre gravi violazioni degli obblighi concessori, motivo di immediata decadenza.



Art. 15

Norme transitorie.

Si elencano le attività consentite ai Comuni costieri nelle more dell'approvazione dei Piani Comunali delle Coste.

Art.16

Riparto risorse economiche.

Si dispone come ripartire l'introito derivante dal pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime tra Comuni e Regione.

Ai Comuni, in ogni caso, spetta la verifica dell'esatto adempimento, da parte del concessionario, del pagamento del canone e dell'imposta regionale.

Art. 17

Norma finanziaria.

Si descrivono i capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

TITOLO IV

Art. 18

Abrogazione.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge, tra cui la L.R. 17/2006 che finora ha disciplinato la tutela e l'uso della costa nella Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio

Demanio Marittimo

Ing. Sergio De Feudis

Il Dirigente del Servizio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore
Dott. Leonardo Di Gioia



Disciplina della tutela e dell'uso della costa

Sommario:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Art. 1 (*Oggetto e principi generali*)

Art. 2 (*Pianificazione*)

Art. 3 (*Piano Regionale delle Coste*)

Art. 4 (*Piano Comunale delle Coste*)

Art. 5 (*Pianificazione di porti di interesse regionale*)

Art. 6 (*Ripartizione delle funzioni amministrative*)

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 (*Sistema Informativo del Demanio - SID*)

Art. 8 (*Concessioni di competenza comunale*)

Art. 9 (*Concessioni per la nautica da diporto*)

Art. 10 (*Revoca, decadenza e sospensione della concessione*)

Art. 11 (*Affidamento in gestione - Sub-ingresso nelle concessioni turistico-ricreative*)

Art. 12 (*Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione*)

Art. 13 (*Vigilanza*)

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 14 (*Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera*)

Art. 15 (*Norme transitorie*)

Art. 16 (*Riparto risorse economiche*)

Art. 17 (*Norma finanziaria*)

TITOLO IV

Art. 18 (*Abrogazione*)



TITOLO I

Principi generali e pianificazione

Art. 1

Oggetto e principi generali.

1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni.
2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.
3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
4. L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:
 - a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
 - b) pianificazione dell'area costiera;
 - c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;
 - d) semplificazione dell'azione amministrativa;
 - e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
 - f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
 - g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
 - h) Armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.
5. Sono escluse dalla competenza regionale:
 - a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all'approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 - b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;



c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall'articolo 4 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;

d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

6. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (categoria II – terza classe), ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n.84, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei Porti della Regione Puglia.

Art. 2

Pianificazione.

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.

2. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati al precedente art. 1 comma 4 e al principio della leale collaborazione inter-istituzionale; ha luogo con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo, e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale e turistica.

Art. 3

Piano Regionale delle Coste.

1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano Regionale delle Coste (PRC).

2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, le attività e gli interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.

3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario.

4. Il PRC è adottato dalla Giunta regionale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRC, i soggetti di cui al precedente art. 2 - comma 2, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano regionale delle coste (PRC) previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

7. Il Piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

8. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Art. 4

Piano Comunale delle Coste.



1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani Comunali delle Coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il Piano comunale delle coste ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.
5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.
6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.
8. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC.
9. Il Collegio di cui al comma 8 è presieduto dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, o suo delegato, ed è composto da:
 - a) un tecnico del competente Servizio Demanio e Patrimonio;
 - b) un tecnico del competente Servizio Urbanistica;
 - c) un tecnico del competente Servizio Ecologia e Ambiente;
 - d) un tecnico comunale.
10. Ai componenti del Collegio è riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 92, comma 6, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con diritto di rivalsa sul Comune inadempiente.
11. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più Comuni consorziati limitrofi o dalle Unioni dei Comuni ove esistenti.

Art. 5

Pianificazione dei porti di interesse regionale

1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città - porto, sono definiti dal Piano Regolatore Portuale.
2. Il Piano Regolatore Portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale, e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani Regolatori Portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



3. In applicazione dell'art. 5bis, comma 7, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, il Piano Regolatore Portuale è adottato dal Comune, previa espressione dell'intesa con l'Autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.

4. I Comuni adottano il Piano Regolatore Portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della L.84/94. Dalla data di adozione del Piano Regolatore Portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino all'entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano Regolatore Portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

5. Il Piano Regolatore Portuale è approvato con Deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell'art. 5, comma 3, della L.84/94.

6. Le varianti al Piano Regolatore Portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai precedenti commi, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico – funzionale.

7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico – funzionali del Piano Regolatore Portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:

- a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
- b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza.

8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico – funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente.

9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano Regolatore Portuale. L'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca - in applicazione dell'art. 42 del Codice della Navigazione - delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano Regolatore Portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

Art. 6

Ripartizione delle funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
- b) disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;
- c) gestione del Sistema Informativo del Demanio (SID);
- d) emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge;
- e) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del Comune medesimo;



f) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 8, della presente legge;

g) Osservatorio Regionale delle Coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell'uso del bene demaniale marittimo;

h) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera;

i) nulla osta ai fini della consegna, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della Navigazione.

2. L'espletamento delle attività di cui al comma che precede è assicurato dal Servizio regionale competente.

3. È conferito ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1 del presente articolo.

4. Le funzioni del comma 3 possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o associata.

TITOLO II

Disposizioni generali

Art. 7

Sistema Informativo del Demanio - SID.

1. Il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d'uso.

2. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.

Art. 8

Concessioni di competenza comunale.

1. La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.

2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.

3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.

4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.

Art. 9

Concessioni per la nautica da diporto.



1. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti. [già art. 10, comma 5]

2. I progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 sono conformi al Piano Regolatore Portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente tecnico - funzionali di cui all'art.4-bis, comma 7, della presente legge, sul quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l'ammissibilità nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 5 del suddetto decreto.

3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 153 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il promotore formalizza l'istanza di concessione demaniale allegando al modello redatto con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni il progetto preliminare posto in approvazione dall'amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di cui al D.M. 14 aprile 1998. Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite all'art. 6 del DPR 509/97.

4. L'attività di vigilanza e collaudo ai sensi dell'art. 8 del DPR 509/97, in quanto attività volta alla verifica dell'esecuzione delle opere contemplate nell'atto di concessione e dell'assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell'art. 54 del Codice di Navigazione, compete all'Amministrazione concedente. La relativa Commissione è composta dal dirigente della struttura dell'Ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima o suo delegato, che la presiede, e da due funzionari dell'Ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l'attività della commissione, stabilite con Regolamento regionale, sono poste a carico del concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

Art. 10

Revoca, decadenza e sospensione della concessione.

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice della navigazione.
2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.
3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione). L'assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi, quando accertata con sentenza passata in giudicato, comporta l'automatica decadenza del concessionario."
4. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1164 del r.d. 327/1942, i comuni costieri hanno l'obbligo di attivare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 (Decadenza dalla concessione), comma 1, lett. f), del r.d.327/1942, il procedimento di decadenza del concessionario per reiterata inosservanza, nel corso della medesima stagione, dell'obbligo di esposizione dell'ordinanza balneare vigente nelle forme dalla medesima prescritte."



5. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

6. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico ricreativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera f) del Codice l'inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

- a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
- b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
- c) salvamento;
- d) transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.

Art. 11

Affidamento in gestione - Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative.

1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali ed in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:

- a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
- b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un'unica stagione e per una volta soltanto nell'ambito della durata della concessione.

2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del Codice della Navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.

Art. 12

Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione.

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 13

Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.



2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al Comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall'articolo 54 del codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

3. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della Navigazione provvedono, in danno, i Comuni costieri.

TITOLO III

Norme transitorie e finanziarie

Art. 14

Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera.

1. È vietato il rilascio e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS.) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lett. c) e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione. In fase di prima applicazione della presente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, per il rispetto dell'articolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.

4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:

- a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1;
- b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari).



6. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4 e 5. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC.

8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

9. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero ai sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. 15 dicembre 2004, n. 308.

12. Per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo, e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

13. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all'articolo 01, comma 2 ter, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), come inserito dall'articolo 1, comma 250, della L. 27 dicembre 2006, n. 296:

a) l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall'articolo 11, comma 1, lettera e);

b) la realizzazione, dopo l'entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;

c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

14. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione - realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali - devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 12.

Art. 15

Norme transitorie.

1. Fino all'approvazione dei PCC ai Comuni è consentito:

a) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli;



- b) l'assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica di concessioni per l'uso esclusivo di manufatti ricadenti in ambiti territoriali già in consegna per uso pubblico urbano;
- c) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse all'eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite;
- d) il rilascio di autorizzazioni al sub-ingresso ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione o all'affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione e di autorizzazioni per variazioni non sostanziali al contenuto della concessione ai sensi dell'articolo 24, terzo periodo, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. Fino all'approvazione dei PCC, in presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione.

Art. 16

Riparto risorse economiche.

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.
2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente legge sono introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese istruttoria di cui all'articolo 8, comma 5, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.
5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.

Art. 17

Norma finanziaria.

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 6. 4. I "Demanio e Patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:

In uscita:

Capitolo 3431 "Art. 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di pristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell'Autorità militare" (collegato al capitolo in entrata 3062700)

Capitolo 3690 "spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della L.R. 17/2006 e del D.LGS. n. 85/2010 (collegato al capitolo in entrata 1018000)

Capitolo 3692 "spese per la cura degli aspetti dominicali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo - L.R. 17/2006 e D.LGS. 85/2010 (collegato al capitolo in entrata 1018000).



In entrata:

Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo" (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006)".

Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l'applicazione dell'articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari" (correlato al capitolo in uscita 3431).

TITOLO IV


Art. 18

Abrogazione.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la L.R. 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 dello Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.





Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO dell'articolo:

<< Art. ____ (Disciplina di tutela ed uso della Costa) >>

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Con la presente legge si propone la sostituzione della legge regionale n. 17 del 2006 per adeguarla alle direttive comunitarie in materia ed ai recenti interventi legislativi nell'ambito delle concessioni demaniali marittime.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

- utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo _____ ; importo _____;
- riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
- modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____.



(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Non si prevede alcun cambiamento relativo ai capitoli di entrata e di spesa, già indicati nella precedente legge regionale in materia demaniale marittima, e riportati nell'attuale bilancio regionale.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: Spese per anticipazione compensi Collegio ex art. 4 co. 8 e seguenti con rivalsa sul Comune inadempiente, a valere sul capitolo 3692 già esistente.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Dirigente del Servizio
ing. Giovanni Vitofrancesco

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
 Parere negativo per:

Bari, li 21/1/2014

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
- Dott. Angelosante ALBANESE -
Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria**

